PRESIDENZA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

Prot. n. 2049 Rep 214/23

del 4/7/23

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01001312 00006D6D W1DSZ001
00009875 07/06/2023 12:27:20
4578-00085 41BB8FE5DB8888A6
IDENTIFICATIVO : 01190002607125
0 1 19 000260 712 5

932

933

***Facoltà di Medicina e Psicologia***
***Sapienza Università di Roma***

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (L.163/2021)**
**PER I LAUREATI (Disposizioni transitorie post-lauream - D. Interm. 567/2022)**
**DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA PSICOLOGICA**

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, via dei Marsi n. 78, C.F. 80209930587, rappresentata dal Preside, Prof. Erino Angelo Rendina

E

Fondazione Protettorato di S. Giuseppe E.T.S. con sede legale in Roma, via Nomentana 337 - codice fiscale 80089080587, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dalla sig.ra Melaragno Elda, nata a Forlì del Sannio, il 25/06/1938

**VISTI:**

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*";
- il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 1992, n. 239;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2002 *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina di taluni ordinamenti"*;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "*Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "*Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51*", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo; l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- l'art.2 c. 1 del D. Interm. n. 567 del 20 giugno 2022 stabilisce che il tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- l'art.2 del D. Interm. n. 654 del 5 luglio 2022 stabilisce che il periodo di TPV svolto durante il corso di Laurea Magistrale dovrà avere una durata tale da garantire un numero di 20 CFU, di cui almeno 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università;
- Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, stabilisce che il numero di CFU da conseguire durante i corsi di Laurea Magistrale mediante lo svolgimento del TPV presso gli enti esterni convenzionati è determinato in **18** CFU;

**CONSIDERATA**

- la necessità di prevedere attività di tirocinio richieste per l'abilitazione alla professione di psicologo sia per coloro che abbiano conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti (di seguito "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti"), attraverso il tirocinio post-lauream, sia a studenti iscritti alle LM-51 abilitanti (di seguito "Studenti in LM-51 abilitanti"), attraverso il tirocinio pre-lauream (Artt. 1 e 2 della presente convenzione)

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**(Oggetto)**

In base alle richieste e alle attività previste, sono accolti tirocinanti di entrambe le tipologie: "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti".

L'Ente si impegna ad **accogliere presso le sue strutture n 2 soggetti** in tirocinio professionalizzante,i "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti".

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del TPV.

## Art. 2
## (Durata e attività del TPV)

L'Ente prende atto che:

- secondo le disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, il TPV post-lauream per i "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti" si sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a **30 crediti formativi universitari** (di seguito CFU), con durata complessiva massima di 750 ore, da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o 15 settembre di ogni anno. La durata del TPV è indicata di volta in volta nel progetto formativo dell'Ente;
- in base l'art.2 del D. Interm. N. 654 del 5 luglio 2022, il TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti in LM-51 abilitanti" si sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a 20 CFU e che la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza prevede lo svolgimento di **18 CFU di attività professionalizzanti** presso l'Ente, con durata massima di 450 ore. La collocazione temporale del tirocinio durante il corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun corso in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali. I restanti 2 CFU di TPV sono svolti internamente al Corso di Studi. La durata del TPV è indicata di volta in volta nel progetto formativo dell'Ente.

Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti contestualizzate presso l'Ente e supervisionate dalla figura di un Tutor (Art. 5).
In particolare il TPV prevede attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. Tali attività, attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate, consente un apprendimento situato e lo sviluppo di competenze e abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono:

- uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la valutazione del caso (singolo, diade, gruppo, organizzazione)
- formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze scientifiche
- capacità di analisi, ascolto e connessione con il contesto e con l'utenza
- redazione di un report e restituzione paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione
- riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza
- connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica
- adeguate relazioni con i colleghi
- conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.

Le attività di TPV sono registrate in apposito libretto (Art. 3 e Art. 4), compilato dal Tirocinante e controfirmato dal Tutor.

Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio (NON idoneità) ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio di idoneità ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante.
L'Ente prende atto che, in caso di TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti in LM-51 abilitanti", il giudizio di idoneità concorre alla certificazione dei 30 CFU di attività formative professionalizzanti dell'intero percorso formativo, è necessario per svolgimento della prova pratica valutativa ed è prerequisito per la presentazione di domanda di laurea.

## Art. 3
## (L'Ente)

L'Ente indica un responsabile aziendale, che ha la responsabilità legale dell'Ente o del settore/servizio in cui si svolge il Tirocinio, e designa un Tutor (Art. 5) che è responsabile dell'attività formativa professionalizzante. Il responsabile aziendale firma il progetto formativo.
L'Ente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento del tirocinio inviando una mail all'Ufficio Tirocini (tirocinipsicologia@uniroma1.it).

## Art. 4
## (Libretto di registrazione, valutazione e attestazione del TPV)

Il Libretto rappresenta il documento nel quale viene registrata, valutata e attestata l'attività del Tirocinante.
Nel Libretto:

- sono registrate le presenze giornaliere del Tirocinante presso la sede dell'Ente (Data, orario, attività, firma del Tirocinante e del Tutor) e indicate le ore complessive di TPV svolte;
- sono valutate le competenze acquisite dal Tirocinante attraverso l'indicazione di punteggio (A: Eccellente; B: Ottimo; C: Buono; D: Sufficiente; E: insufficiente) su ognuna delle competenze professionali attese di seguito riportate:
  - a) valutazione del caso;
  - b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
  - c) predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
  - d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
  - e) redazione di un report;

- f) restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

- è attestato il superamento del TPV mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo di idoneità firmato dal Tutor e dal responsabile aziendale dell'Ente.

**Art. 5**

**(Tutor)**

Durante lo svolgimento del TPV, l'attività formativa professionalizzante è seguita, registrata, valutata e attestata dal Tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante.

Ai sensi dell'art. 2 c. 9 del D. Interm. n. 654/2022, il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno tre anni e facente parte dell'organico dell'Ente. In ottemperanza alla Convenzione stipulata tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma, ciascun Tutor può seguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il limite massimo di 5 tirocinanti per tutor può essere derogato in caso di eccezioni previste dalla Commissione Integrata Facoltà di Medicina e Psicologia e Ordine degli Psicologi (ex art. 1 comma 2 D.M.239/92) e nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il Tutor presenta all'Ente una autodichiarazione firmata in cui dichiara:

- che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale;
- che è in possesso dei prerequisiti richiesti al Tutor, presenti nel D.P.R. 445/2000;
- l'Ordine regionale di appartenenza.

Le competenze professionali e le attività del Tutor sono specificate agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i Tutor e i Tirocinanti.

Qualora il Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Tirocini (tirocinipsicologia@uniroma1.it).

**Art. 6**

**(Progetto formativo)**

Per ciascun Tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del Tirocinante;
- il nominativo del Tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- la dichiarazione che le attività previste nel Progetto formativo sono coerenti con l'acquisizione di tutte le competenze previste dal D. Interm. N. 654 (Art. 2 c. 10, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i);
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del Tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Ente che accoglie il Tirocinante e presentato secondo il regolamento.

**Art. 7**

**(Obblighi del tirocinante)**

Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Durante lo svolgimento del TPV il Tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- concordare con il Tutor il progetto formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a svolgere le attività previste e a firmare il libretto di registrazione delle presenze;
- fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite, controfirmata dal Tutor, e consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi;
- segnalare attraverso una mail all'Ufficio Tirocini (tirocinipsicologia@uniroma1.it) casi in cui l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella presente Convenzione e/o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento.

**Art. 8**

**(Criteri di selezione)**

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

**Art. 9**

**(Esclusioni e limitazioni)**

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

**Art. 10**

**(Normativa di igiene e sicurezza)**

L'Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

**Art. 11**

**(Assicurazione)**

L'Università assicura il/i Tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

**Art. 12**

**(Normativa privacy)**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

**Art. 13**

**(Durata convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

**Art. 14**

**(Imposta)**

L'imposta di bollo, dell'importo di 16,00€, è a carico del soggetto ospitante.

**Facoltà di Medicina e Psicologia**
**Sapienza**
***Vice Preside Vicario***

.....
(timbro e firma per l'Università)

20.06.2023
(data)

.....
(timbro e firma per l'Azienda/ente)

FONDAZIONE PRINCIPE TOMMASO S. GIUSEPPE
Via Tuscolana, 37
Tel. 06 10835
Roma